



REGIONE DEL VENETO



SCHEMA DI PREACCORDO QUADRO

TRA

LA REGIONE DEL VENETO,

LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

VISTO

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* e ss.mm.ii. (c.d. Riforma Delrio);
- l'*“Accordo ai sensi del comma 91 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo”*, sottoscritto tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014, recante *“Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali”*;
- l'articolo 1, commi da 421 a 428 e 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* e ss.mm.ii.;
- la Circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie *“Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*;
- gli articoli 4, 5 e 15 del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”*, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e ss.mm.ii.;



REGIONE DEL VENETO



- il Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, recante *“Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”*;

VISTO altresì:

- la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”* e ss.mm.ii. nonché le vigenti leggi di settore;

- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”*;

- l’*“Accordo per la definizione delle procedure per la ricollocazione del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia”* sottoscritto in data 30 ottobre 2015, in sede di Osservatorio regionale, tra Regione, Upi, Anci, Città metropolitana di Venezia e Provincia di Belluno;

- il Decreto Presidenziale del 30 ottobre 2015, n. 165, di presa d’atto del predetto Accordo per la definizione delle procedure di ricollocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana di Venezia;

- la Delibera di Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1521, con la quale la Giunta regionale ha ratificato il sopra citato decreto presidenziale di presa d’atto del predetto Accordo;

- la Delibera di Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 1821, con cui è stato costituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge n. 56/2014;

- la Delibera di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1706 che ha costituito il Tavolo Tecnico per l’attuazione della legge regionale n. 19/2015, composto dai componenti dell’Osservatorio regionale, integrato con la partecipazione dei Direttori delle Province e della Città Metropolitana di Venezia o loro delegati;

- la Delibera di Giunta regionale 1 dicembre 2015, n. 1733, con la quale è stata determinata la nuova dotazione organica della Giunta regionale, in forza della previsione di cui all’articolo 2 del sopra richiamato Accordo, che ha previsto il trasferimento nella dotazione organica della Giunta regionale, a decorrere del 1 gennaio 2016, del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia addetto alle funzioni non fondamentali, nella misura di n. 404 unità;

- il Decreto del Direttore della Sezione risorse umane del 21 dicembre 2015 n. 196, che ha disposto l’inquadramento nel ruolo regionale del personale delle Province e delle Città metropolitana di Venezia, addetto alle funzioni non fondamentali;



REGIONE DEL VENETO



PREMESSO

- che la legge n. 56/2014 (c.d. Riforma Delrio) ha introdotto rilevanti principi per un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, in particolare, la ridefinizione dell'assetto delle Province, nonostante la disciplina ivi contenuta si autodefinisca "transitoria" in attesa dell'approvazione della riforma della Carta Costituzionale;

- che la medesima legge, da un lato, ha configurato le Province quali enti di secondo livello, titolari di una serie di funzioni fondamentali, espressamente individuate; dall'altro lato, ha previsto il riordino delle altre funzioni, non fondamentali, esercitate dalle Province, demandando al legislatore statale e regionale, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza legislativa, il compito di riordinare le predette funzioni;

- che il sopra richiamato Accordo siglato tra Stato e Regioni in data 11 settembre 2014, con riferimento al processo di riordino delle funzioni non fondamentali, ha sancito che: *"lo Stato può e deve provvedere solo per le competenze che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma Cost., mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle province"*, con possibilità che le predette funzioni vengano riassorbite dalle Regioni, assegnate ai Comuni, o alle loro forme associative, ovvero riassegnate agli Enti di area vasta, in coerenza con le finalità proprie di questi enti, *"anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione"*;

- che con legge regionale n. 19/2015, la Regione del Veneto ha dettato disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali;

- che in particolare, l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2015 ha previsto che *"Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni, già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione"*;

- che il successivo articolo 3 ha disposto altresì che:

"1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall'articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l'Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali."

- che l'art. 4 ha previsto che: *"La Provincia di Belluno, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 7 aprile 2014, n. 56, esercita le funzioni conferite in*



REGIONE DEL VENETO



attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", nonché tutte le ulteriori funzioni conferite dalla normativa vigente e le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2".

- che, con riferimento alle risorse umane, la legge regionale n. 19/2015 ha previsto, altresì, il trasferimento nella dotazione organica regionale del personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia e il successivo distacco presso i precitati Enti, con oneri a carico della Regione (fatta eccezione per il personale addetto allo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa provinciale e quello addetto alla gestione dei centri per l'impiego) (artt. 5 e 9, commi 5 e 7); trasferimento che è divenuto operativo a decorrere dall'1 gennaio 2016, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del sopra richiamato Accordo tra Regione e Province e Città metropolitana di Venezia del 30 ottobre 2015;

- che, con riguardo alle modalità di attuazione della legge regionale n. 19/2015, quest'ultima, da un lato, ha demandato ad accordi tra la Regione, le singole Province e la Città metropolitana di Venezia la definizione di aspetti operativi (standard dei servizi, risorse umane, dotazione dei beni strumentali) (art. 9, comma 1); dall'altro lato, ha affidato alla Giunta regionale il compito di adottare disegni di legge e provvedimenti amministrativi finalizzati al riordino delle funzioni provinciali, nonché eventuali disegni di legge di riordino di specifiche funzioni, in relazione a sopravvenute esigenze organizzative (art. 9, comma 8);

DATO ATTO

che sul testo del presente Accordo quadro è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale nella seduta congiunta del 20 settembre 2016, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 19/2015;

Tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante del presente Accordo-quadro,

SI CONVIENE

Art. 1

Principi generali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 19/2015, le Province e la Città metropolitana di Venezia, quali Enti di area vasta, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della medesima legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi contenuti nel presente Accordo e



REGIONE DEL VENETO



delle priorità e indirizzi definiti dalla Giunta regionale, garantendo la prosecuzione delle attività e dei servizi già in essere, nelle more dell'attuazione del processo di riorganizzazione degli stessi che ne assicuri efficientamento e qualità.

Art. 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Le Parti del presente Accordo ritengono prioritario dare avvio al processo di riorganizzazione delle funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, nel perseguimento dell'obiettivo del loro efficientamento e nel rispetto dei principi di leale collaborazione, di adeguatezza e di buon andamento.
2. In particolare, le Parti concordano sull'esigenza di definire, in maniera condivisa, i principi guida diretti a governare il processo di riorganizzazione e la gestione delle funzioni conferite, in modo da assicurarne l'uniformità di svolgimento, nel rispetto del principio di differenziazione richiesto dalla natura e dalle caratteristiche dei singoli enti di area vasta.
3. Il presente Accordo rappresenta la cornice di riferimento, nel cui ambito saranno stipulati accordi di settore tra la Regione, le Province e la Città Metropolitana di Venezia per la regolamentazione dell'esercizio delle funzioni conferite e la gestione delle correlate risorse umane, nonché per la definizione degli standard di servizio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19/2015.
4. Per il settore del mercato del lavoro, trovano applicazione le previsioni contenute nelle convenzioni sottoscritte tra la Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia in attuazione di quanto previsto nella normativa statale e regionale vigente e, nelle parti compatibili, i principi contenuti nel presente Accordo.

Art. 3

Indirizzi per l'esercizio delle funzioni

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, al fine di garantire razionalizzazione, efficienza e omogeneità nell'esercizio delle funzioni conferite e dei servizi.
2. Le Province e la Città metropolitana di Venezia esercitano le proprie competenze organizzative e gestionali nell'esercizio delle funzioni conferite, secondo gli obiettivi strategici ed operativi, con relativi indicatori, inseriti nei documenti di programmazione allegati al proprio bilancio preventivo, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Regione.
3. In particolare, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale, provvede a definire i predetti indirizzi e li trasmette



REGIONE DEL VENETO



alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio previsionale.

4. Le competenze organizzative delle Province e della Città metropolitana di Venezia di cui al precedente comma 2, comprendono, in particolare:
- l'approvazione ed applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza e del sistema dei controlli interni;
 - la definizione delle corrispondenti sezioni del piano esecutivo di gestione, del piano dettagliato degli obiettivi, del sistema e del piano della performance;
 - la gestione organizzativa del personale distaccato.

Art. 4 **Riorganizzazione**

1. Le Parti concordano sull'esigenza di dare avvio al processo di riorganizzazione delle funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, nel perseguimento dell'obiettivo del loro efficientamento e nel rispetto dei principi di leale collaborazione, di adeguatezza e di buon andamento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del presente Accordo.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione del processo di riorganizzazione che si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione delle funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia;
- individuazione degli standard di servizio, nonché dei correlativi fabbisogni di risorse umane mediante la stipula di accordi tra la Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente Accordo;
- individuazione e attuazione, a cura delle Province e della Città metropolitana di Venezia, delle proposte di riassetto organizzativo in ottica di efficientamento e in conformità agli standard definiti;
- monitoraggio e valutazione dell'attività realizzate e dei risultati ottenuti.

3. In particolare, le Province e la Città metropolitana di Venezia si impegnano ad effettuare, entro due mesi dalla stipula del presente Accordo, la suddetta ricognizione, mediante l'individuazione per ciascun settore:

- delle funzioni non fondamentali conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia a titolo di trasferimento o di delega;
- delle risorse umane adibite all'esercizio delle singole funzioni non fondamentali afferenti ai diversi settori;
- del numero dei procedimenti trattati nell'anno 2015 con riferimento alle singole funzioni;
- delle risorse finanziarie relative al costo delle funzioni conferite.

4. Alla luce dei risultati della ricognizione effettuata, entro i due mesi successivi, la Regione, nell'esercizio del proprio potere di indirizzo, provvede a individuare gli obiettivi programmatici in un'ottica di efficientamento dei servizi, nonché a definire, in maniera condivisa, gli standard di servizio e i correlati fabbisogni di risorse umane connessi all'esercizio delle funzioni, mediante la



REGIONE DEL VENETO



stipula degli accordi con le Province e la Città metropolitana di Venezia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del presente Accordo.

5. In attuazione dei accordi di cui al comma 4, le Province e la Città metropolitana si impegnano a recepire gli standard di servizi nei propri strumenti di programmazione e ad adottare le necessarie misure di riassetto organizzativo.

Art. 5 Monitoraggio

1. La Regione provvede al monitoraggio dell'attività svolta dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell'anno precedente, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo e in conformità degli standard di servizi definiti con gli Accordi tra la Regione, le Province e la Città metropolitana di Venezia, anche in relazione all'esigenza di assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie.

2. Al tal fine, entro dodici mesi dalla stipula del presente Accordo, le Province e la Città metropolitana di Venezia presenteranno alla Giunta regionale una relazione di monitoraggio in ordine all'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, connesse all'esercizio delle funzioni conferite.

3. La Giunta regionale, attraverso una struttura a ciò deputata, provvederà all'esame della relazione di monitoraggio e all'adozione delle necessarie misure, anche al fine di un possibile riordino delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo.

Art. 6 Risorse umane

1. Le Province si impegnano a garantire il corretto svolgimento delle funzioni non fondamentali, nel rispetto dell'Accordo in data 30 ottobre 2015 nonché dei principi e dei criteri di cui al presente Accordo, avvalendosi del personale trasferito nella dotazione organica della Regione e distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 19/2015.

2. Il predetto personale rimane assegnato presso le singole Province e la Città metropolitana di Venezia per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali, ai sensi di quanto previsto dal decreto di inquadramento n. 196/2015 e dall'Accordo sottoscritto tra le Parti in data 30 ottobre 2015.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del suddetto Accordo, al fine di garantire nella fase transitoria un ottimale esercizio delle funzioni, la Regione, di concerto con l'Ente di area vasta interessato, si riserva di attuare forme di mobilità verso i propri uffici del personale regionale distaccato nelle sedi provinciali, da individuarsi in ragione delle competenze acquisite e delle professionalità possedute.



REGIONE DEL VENETO



4. La Regione si riserva, altresì, in accordo con le Province e la Città Metropolitana di Venezia, di adottare misure di efficientamento del servizio, mediante forme di mobilità, anche temporanea, tra le diverse sedi provinciali del personale regionale distaccato, ovvero mediante l'assegnazione del medesimo personale all'esercizio di altra funzione non fondamentale, allo scopo di far fronte a eventuali situazioni di criticità riscontrate in una singola Provincia o nella Città Metropolitana di Venezia.

5. Ulteriori disposizioni in materia di risorse umane, collegate a particolari esigenze che emergessero nell'ambito del processo di riorganizzazione, potranno essere oggetto di successivi accordi tra le Parti.

6. Con specifici accordi, le Parti definiscono il regime di compensazione delle prestazioni del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia eventualmente adibito, in via non prevalente, all'esercizio delle funzioni conferite, nonché allo svolgimento delle relative attività trasversali e di supporto. Tale compensazione potrà avvenire attraverso l'utilizzo in termini equivalenti di personale regionale distaccato per l'esercizio di proprie funzioni fondamentali.

7. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino, gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa del personale regionale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, ricoperti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 19/2015, sono prorogati alla data del 31 dicembre 2016.

Art. 7

Risorse finanziarie

1. La Regione provvede all'erogazione delle risorse finanziarie stanziare dalla legge regionale per far fronte all'esercizio delle funzioni conferite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Giunta regionale, per l'anno corrente con DGR 22 giugno 2016, n. 923, e con successivi provvedimenti, previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali e dell'Osservatorio regionale, in armonia con il processo di riorganizzazione di cui all'articolo 4.

2. Le Parti convengono che, per l'esercizio 2016, oltre all'attribuzione delle risorse trasferite dallo Stato in materia di servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e fermo restando le pattuizioni relative ai costi di funzionamento per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Accordo, la Regione si impegna a reperire, con una variazione di Bilancio, risorse finanziarie aggiuntive nella misura pari ad euro 1.000.000,00, ad integrazione dello stanziamento di euro 35.000.000,00 previsto nel bilancio di previsione 2016 a copertura dei costi di esercizio delle funzioni conferite.



REGIONE DEL VENETO



Art. 8

Riordino delle funzioni

1. Alla luce dei risultati conseguiti nel processo di riorganizzazione o nel corso dell'attività di monitoraggio, ovvero in relazione a sopravvenute esigenze organizzative connesse alla disciplina di specifici settori, la Giunta regionale, con successivi disegni di legge o provvedimenti amministrativi, può provvedere al riordino delle funzioni conferite alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 19/2015, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali e dell'Osservatorio regionale.

2. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione valorizza il ruolo istituzionale della Città metropolitana di Venezia, quale ente primariamente deputato allo sviluppo strategico ed al governo del territorio metropolitano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 44, della legge n. 56/2014.

3. La valorizzazione di cui al precedente comma avviene mediante:

- a) la ricognizione a tali fini orientata dei contenuti delle funzioni attribuite alla Città metropolitana in base a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale n. 19/2015;
- b) l'attribuzione di ulteriori funzioni connesse ad ambiti funzionali allo sviluppo strategico ed al governo del territorio metropolitano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale n. 19/2015;
- c) le conseguenti modifiche delle leggi regionali di settore
- d) la definizione di modalità condivise per il coordinamento tra la programmazione regionale di cui al precedente articolo 3, comma 1, e gli indirizzi contenuti nel piano strategico triennale del territorio metropolitano previsto dall'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge n. 56/2014.

4. La Regione valorizza la specificità della Provincia di Belluno mediante l'attribuzione di ulteriori funzioni in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto regionale e della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 *"Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto"*, in conformità a quanto previsto dalla richiamata legge n. 56/2014 e dall'articolo 4 della legge regionale n. 19/2015.

A tal fine, entro il 31 dicembre 2016 sarà costituito uno specifico Tavolo tecnico per dare avvio al confronto tra la Regione e la Provincia di Belluno, finalizzato all'approfondimento delle specifiche problematiche legate al processo di attuazione della LR n. 25/2014, sia in ordine all'individuazione delle ulteriori funzioni da conferire alla medesima Provincia, sia alla definizione delle conseguenti misure organizzative, anche con riguardo alla gestione del personale.



REGIONE DEL VENETO



Art. 9
Società, Enti strumentali ed Agenzie
delle Province e della Città metropolitana di Venezia

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia si impegnano a presentare alla Regione, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, una ricognizione, su schema elaborato di comune accordo, delle società, degli enti strumentali e delle agenzie proprie partecipate operanti nell'ambito delle funzioni loro conferite dalla Regione.

Art. 10
Potere sostitutivo

1. Fermo restando il potere sostitutivo della Regione nei casi specifici previsti dalla normativa regionale vigente, qualora siano accertati una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia, troverà applicazione l'articolo 16 "Poteri sostitutivi" della legge regionale n. 11/2001.

Venezia, li 26 settembre 2016

per la Regione del Veneto

per l'Upi Veneto

per l'Anci Veneto


per UNCA Veneto




REGIONE DEL VENETO




per l'Uncem Veneto




per la Città metropolitana di Venezia

 (DELEGATO)


per la Provincia di Belluno




per la Provincia di Padova



per la Provincia di Rovigo



per la Provincia di Treviso





REGIONE DEL VENETO



per la Provincia di Verona

per la Provincia di Vicenza